

**Oggetto: Joint Implementation Agreement tra INRiM e Politecnico di Torino (POLITO).  
Autorizzazione alla sottoscrizione.**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, pubblicato sulla G. U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale viene istituito l'INRiM;
- Visto lo Statuto dell'INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. n. 218 del 5/11/2016, approvato con Decreto del Presidente n. 073/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018;
- Visto il Regolamento dell'INRiM per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai sensi dell'art. 4, D.Lgs. 218/2016 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 30 gennaio 2018;
- Vista La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il cui art. 15 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- Considerato che gli accordi tra enti pubblici stipulati ai sensi dell'art. 15, della legge n. 241 del 1990, anche denominati contratti "ad oggetto pubblico", consentono alle amministrazioni stipulanti di partecipare all'accordo in posizione di equi-ordinazione al fine di coordinare i rispettivi ambiti di intervento su oggetti di interesse comune senza prevedere controprestazioni di carattere economico in capo alle parti stipulanti;
- Precisato che, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, recante il "Codice dei contratti pubblici", "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni: a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse; b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione";
- Rilevato che le convenzioni tra enti pubblici, se prive di contenuto patrimoniale e volte alla realizzazione di un interesse pubblico comune valutato alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti, non rientrano, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici;
- Precisato che, per quanto attiene alla convenzione in oggetto, per "interesse comune" si intende la sinergica convergenza degli enti pubblici coinvolti su attività di ricerca scientifica di interesse comune nell'ambito del fine pubblico perseguito da ciascuna parte coinvolta;
- Richiamato, altresì, per quanto tuttora applicabile, il parere del 7 ottobre 2015, con cui ANAC, ai fini dell'applicazione del previgente art. 5, comma 6, del d.lgs. 50/2016, ha chiarito che gli

accordi conclusi tra due o più amministrazioni non rientrano nell'ambito dell'applicazione del codice dei contratti pubblici allorquando: i) l'accordo realizza un interesse pubblico valutato alla luce delle finalità istituzionali degli enti coinvolti; ii) l'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità; iii) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo si configurano come mero ristoro delle spese sostenute essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo; iv) l'accordo non interferisce con le norme comunitarie in tema di libera concorrenza;

– Premesso che:

- INRiM e Politecnico di Torino (POLITO) hanno aderito all'implementazione del progetto EURAMET denominato "Metrology for the hydrogen supply chain2 – Met4H2", avviato, nell'ambito del Grant Agreement n. 21GRD05, il 1° ottobre 2022 e della durata di 36 mesi;

- Il suddetto progetto ha l'obiettivo di sviluppare la metrologia necessaria per supportare l'intera filiera dell'idrogeno, dalla produzione allo stoccaggio fino al suo utilizzo finale;

- INRiM, nell'ambito del progetto Met4H2, ha realizzato il prototipo di un generatore di umidità per idrogeno (Transportable Precision Humidity Generator – TPHG) e la strumentazione di controllo ad essa associata;

- INRiM e POLITO intendono stipulare una Convenzione (Joint Implementation Agreement) che preveda la costituzione di un laboratorio di misure e prove per l'impiego del prototipo, individuato nel Lab Building A1 sito presso il parco tecnologico Environment Park S.p.A, e la regolazione delle attività congiunte;

– Considerato che, in base alla Convenzione, entrambe le parti si impegnano, tra l'altro, a:

- farsi carico delle spese rispettivamente sostenute per l'esecuzione per il progetto;

- svolgere le attività specificamente identificate nell'ambito del Grant Agreement n. 21GRD05, tenendo conto dello stato scientifico al momento dell'esecuzione di tali compiti;

- fornire le risorse umane e tecnologiche necessarie per l'impiego del TPHG, fermo restando l'adempimento di impegni sopravvenuti che possano ritenersi indifferibili;

– Considerato che, in base alla Convenzione, INRiM si impegna, in particolare, a:

- concedere in comodato d'uso gratuito al PolITO le proprie attrezzature, descritte nell'*Annex 2 – Bench Technical Specifications*, e fino al completamento del progetto;

- farsi carico delle spese di copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, smarrimento fortuito, furto e incendio delle attrezzature descritte nell'*Annex 2 – Bench Technical Specifications*, nonché le spese di trasporto delle stesse.

– Ritenuto opportuno individuare il Dott. Vito Fernicola, quale referente delle attività previste dalla Convenzione;

– Visto lo schema di Convenzione (Job Implementation Agreement - all. sub A) e i relativi allegati, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

– Sentito il Direttore scientifico;

– Sentito il Direttore Generale;

- Sentita la U.O. Supporto alla Ricerca (SUR);
- Su proposta del Presidente;
- Con voti unanimi, espressi nei modi di legge,

**d e l i b e r a :**

- 1) di autorizzare, sulla base delle motivazioni illustrate in premessa, la stipula del Joint Implementation Agreement indicato in oggetto;
- 2) di dare mandato agli uffici di apportare al testo del Joint Implementation Agreement le modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie prima della stipulazione;
- 3) di individuare il Dott. Vito Fericola quale referente delle attività previste nel Joint Implementation Agreement.

Allegati:

- A) Joint Implementation Agreement
- Annex 1 – Bench Risk assessments
  - Annex 2 – Bench Technical Specifications

**IL PRESIDENTE**  
*(prof. Diederik Sybolt Wiersma)*

**IL DIRETTORE GENERALE**  
*(dott. Moreno Tivan)*

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/200*